



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-83

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Giugno il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SAN ROCCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA.

Adottata il 27/06/2022
Esecutiva dal 27/06/2022

27/06/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.- 83

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SAN ROCCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con contratto stipulato in data 08/04/2003 con validità fino al 31/12/2007 tra l'Associazione Bocciofila San Rocco e l'allora competente Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali e Verde sottoscritto è stata affidata alla predetta Associazione la gestione dell'impianto comprendente campi da bocce e area verde ubicato in Salita San Francesco da Paola;
- il suddetto contratto, in seguito prorogato, ha attualmente scadenza al 30/06/2022;

Premesso inoltre che:

- il concessionario ha richiesto, con istanza del 16/03/2017 prot. 97232 del 22/03/2017, la rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il procedimento afferente tale rinegoziazione è tuttora in corso, non essendo stato tempestivamente definito a causa delle difficoltà incontrate dal concessionario a seguito della pandemia e delle conseguenti misure restrittive;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;
 - in particolare i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
 - la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota del 29/04/2022 prot. 185881 Direzione Politiche dello Sport del 16/05/2022, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni nell'utilizzo dell'impianto cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione delle attività durante i periodi previsti dai Decreto del Presidente del Consiglio e altri provvedimenti adottati al fine di limitare i contagi da Covid e quindi dal mese di marzo 2020 a maggio 2020 ed ancora dall'ottobre 2020 al mese di aprile 2021;
- la Società ha prodotto, con la sopra citata comunicazione, la documentazione, in particolare i bilanci di esercizio relativi alle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, da cui si evincono i mancati incassi durante il 2020 ed il 2021, oltre alle maggiori spese sostenute anche per l'acquisto di materiali per sanificazione;

Rilevata, per quanto precede, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Ritenuto congruo, alla luce della prolungata chiusura dell'impianto e della conseguente interruzione, durante il periodo di chiusura, degli effetti del contratto in essere con l'Associazione Bocciofila San Rocco nonché delle inevitabili ripercussioni economiche di tale interruzione, protrattesi anche nell'anno 2021 e con presumibili effetti negativi in quello seguente, sulle entrate della predetta Società, un periodo di prolungamento di anni due, volto a consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con l'Associazione Bocciofila San Rocco avente ad oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, salita San Francesco da Paola per la durata di anni 2 a far data dall'01/07/2022 al 30/06/2024 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**IL DIRETTORE
DISPONE**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto in essere con l'Associazione Bocciofila San Rocco avente ad oggetto la concessione in uso dell'impianto sportivo sito in Salita San Francesco da Paola, Genova, per un periodo di due anni a far data dall'01/07/2022 fino al 30/06/2024;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo scherma di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**A cronologico n.
del**

**CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN SALITA SAN FRANCESCO
DA PAOLA – 16126 GENOVA**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno _____ del mese di _____ in Genova.
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Politiche dello Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

l'Associazione Bocciofila San Rocco, con sede in Salita San Francesco da Paola, Genova – cap.16126. – C.F. 80036110106, per brevità di seguito, detto anche Concessionario, rappresentato dal Presidente Sig. _____, nato a _____, residente in Genova, Via _____

Con il presente atto le parti convengono, in applicazione della Determinazione Dirigenziale n. _____ l'integrazione del contratto stipulato in data 08/04/2003 con validità, in forza di Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.98 del 30/12/2021

PREMESSO CHE:

- con contratto stipulato in data 08/04/2003 con validità fino al 31/12/2007 tra l'Associazione Bocciofila San Rocco e l'allora competente Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali e Verde sottoscritto è stata affidata alla predetta Associazione la gestione dell'impianto comprendente campi da bocce e area verde ubicato in Salita San Francesco da Paola;

- il suddetto contratto, in seguito prorogato, ha scadenza al 30/06/2022;

- il concessionario ha richiesto, con istanza del 16/03/2017 prot. 97232 del 22/03/2017, la rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, ma il relativo procedimento non è stato ancora definito anche a causa dell'emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020 e delle conseguenti problematiche;

- a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";

- con nota del 29/04/2022 prot. 185881 Direzione Politiche dello Sport del 16/05/2022, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni nell'utilizzo dell'impianto cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione delle attività durante i periodi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio e altri provvedimenti adottati al fine di limitare i contagi da Covid e quindi dal mese di marzo 2020 a maggio 2020 ed ancora dall'ottobre 2020 al mese di aprile 2021;

- la Società ha prodotto, con la sopra citata comunicazione, la documentazione, in particolare i bilanci di esercizio relativi alle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, da cui si evincono i mancati incassi durante il 2020 ed il 2021, oltre alle maggiori spese sostenute anche per attività di sanificazione locali;

- la stessa ha inoltre dovuto far fronte, nonostante la sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia della struttura, incombenti cui ha comunque continuato a provvedere;

- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, si considerano sussistenti i requisiti per il prolungamento ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, alle condizioni vigenti, del contratto stipulato in data 08/04/2003 con l'Associazione Bocciofila San Rocco per il periodo di 2 anni a decorrere dall'01/07/2022 fino al 30/06/2024.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. I) Il Comune di Genova e l'Associazione Bocciofila San Rocco convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto stipulato l'08/04/2003 di affidamento della concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Salita San Francesco da Paola 16126 Genova:

ART. 1BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

1. Il prolungamento della concessione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 2 (due) a partire dall'01/07/2022 fino al 30/06/2024 alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 08/04/2003 di affidamento del servizio di gestione afferente l'impianto sportivo sito in Genova, Salita San Francesco da Paola – 16126 Genova.

ART. 5BIS – Cauzioni e fidejussioni

1. il concessionario si impegna a versare, entro il 31/08/2022, una cauzione di Euro 69,76, pari al 10% dei canoni concessori dovuti per l'intero periodo di prolungamento contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto sottoscritto in data 08/04/2003 avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di gestione afferente l'impianto sportivo sito in Genova, Salita San Francesco da Paola – 16126 Genova.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Direttore Ing. Tartaglia

Il Presidente